

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, in vigore dal 1° gennaio 1963, sui contratti di locazione di beni immobili urbani è dovuta l'imposta di registro nella misura del 6 per cento dell'ammontare delle rendite catastali dei beni locati oppure nella misura del 4 per cento dei corrispettivi pattuiti, qualora l'immobile oggetto della locazione non risulti censito in catasto.

Il Corpo diplomatico accreditato presso il Governo italiano ha fatto presente che in moltissimi Stati esteri esiste l'esenzione da qualsiasi imposta dovuta sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici oppure ad uso di privata abitazione degli Agenti diplomatici e consolari, della quale godono anche i rappresentanti del Governo italiano.

Allo scopo, pertanto, di attuare la reciprocità del trattamento tributario fatto, nel particolare settore, da numerosi Stati esteri ai rappresentanti del Governo italiano, si è ravvisata l'opportunità di emanare un provvedimento legislativo che preveda la esenzione dall'imposta di registro dovuta sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè ad abitazioni dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia.

A ciò provvede l'articolo 1 dell'unito disegno di legge. In detto articolo è specificato che la esenzione riguarda i rappresentanti esteri che esercitano le loro funzioni in Italia; tale formulazione è stata usata per comprendere nell'esenzione non soltanto i mem-

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bri del Corpo diplomatico accreditati presso la Repubblica italiana, ma anche quelli accreditati presso la Santa Sede, considerato che per le norme del Concordato tra la Santa Sede ed il Governo italiano quest'ultimo si è impegnato a garantire al Governo pontificio la libera attività delle Missioni estere accreditate presso il Vaticano e che il Governo italiano ha sempre concesso ai diplomatici accreditati presso la Santa Sede gli stessi privilegi e le stesse facilitazioni concesse ai diplomatici accreditati presso la Repubblica italiana.

L'articolo 2 del disegno di legge concerne le modalità di applicazione del beneficio tri-

butario e stabilisce che, per ottenere la registrazione del contratto in esenzione, gli interessati devono presentare un certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocità, cui è subordinata la concessione del beneficio stesso.

La minore entrata del bilancio dello Stato, derivante dall'attuazione del provvedimento proposto può presuntivamente calcolarsi in circa trenta milioni di lire e viene compensata con una quota delle maggiori entrate previste dalla legge 3 novembre 1964, numero 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purchè esista reciprocità di trattamento ».

**Art. 2.**

Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocità cui è subordinata la concessione del beneficio stesso.

**Art. 3.**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 trova compensazione in una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.